

ACCORDO INTERAZIENDALE

Addì 7 luglio 2014 in Roma, presso Unindustria – Confindustria Roma,

Tra

Le Società del bacino estrattivo di Tivoli – Guidonia di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo, rappresentate dalla delegazione trattante dai Sigg.ri Claudia Conversi, Carla Mariotti, Aldo Filosa e Rocco Di Capua, con l'assistenza di Unindustria – Confindustria Roma,

e

la FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL, unitamente alle rappresentanza aziendali delle Società di cui all'allegato elenco.

Premesso che:

- le parti, con la sottoscrizione del presente Accordo Interaziendale, intendono realizzare la contrattazione di secondo livello per le Società del bacino estrattivo di Tivoli – Guidonia di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo;
- è altresì intenzione delle stesse ispirarsi al modello e ai principi di contrattazione aziendale fissati nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei nonché negli Accordi Interconfederali Vigenti e, da ultimo, nel Testo Unico sulla Rappresentanza sottoscritto in data 10 gennaio 2014;
- l'escavazione e la lavorazione del Travertino Romano nel territorio di Tivoli – Guidonia rappresenta una componente fondamentale per l'economia locale, oltre ad avere un forte rilievo nazionale ed internazionale;
- la consapevolezza della parti circa l'importanza del settore lapideo nel tessuto produttivo romano e laziale, sia per la sua storia che per il numero degli addetti impegnati, deve imporre una sempre maggiore attenzione, affinché, i preoccupanti segnali che il settore sta registrando, legati alla crisi economica generale e alle sempre maggiori criticità regolatorie da fronteggiare,

Le parti ritengono opportuno altresì, al fine di rispondere alle esigenze formative delle aziende che dovessero emergere, favorire e sviluppare iniziative di supporto alla formazione all'interno delle imprese, anche intervenendo congiuntamente presso le Istituzioni e gli Enti Pubblici competenti

Le parti confermano l'impegno, sulla prevenzione e protezione dei rischi attraverso un'azione rivolta a tutte le risorse delle aziende firmatarie del presente accordo, diffondendo le migliori pratiche, la formazione specifica in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cultura della prevenzione e il miglioramento continuo delle misure di sicurezza. Le parti altresì confermano l'impegno a favorire in tema di salute e sicurezza eventuali *best practices* ed esperienze.

Per quanto sopra e allo scopo di perseguire gli obiettivi su delineati le parti istituiscono il **Comitato Paritetico Territoriale Lapedei** che costituisce sede di analisi, verifica, confronto e proposta sui temi di interesse delle aziende, di cui fanno parte i delegati delle aziende e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie.

Il suddetto Comitato è formato da 6 membri, 3 di parte datoriale e 3 di parte sindacale, è uno strumento snello, che consente di affrontare tutti i temi di interesse, con l'obiettivo di ricercare posizioni condivise che possano essere espresse in modo adeguato anche nei confronti delle Istituzioni e degli Enti competenti.

In sede di comitato saranno affrontati i seguenti argomenti:

- La situazione economica del settore e i riflessi sul piano occupazionale;
- la formazione e la riqualificazione professionale, tenuto conto in particolare dei mutamenti e delle connotazioni evolutive delle esigenze formative connesse alle trasformazioni tecnologiche, organizzative, professionali e normative;
- le tematiche della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente, anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni;
- l'evoluzione della legislazione di interesse delle aziende, nonché il quadro regolatorio amministrativo degli Enti Locali.
- il Comitato potrà avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti, oltre che del contributo delle parti stipulanti, anche dell'apporto di esperti, ovvero di strutture professionali esterne, scelti di comune accordo.

Gli incontri del Comitato si terranno due volte all'anno, su richiesta di una delle parti stipulanti.

- a coloro i quali abbiano conseguito il diploma di maturità con una valutazione pari o superiore a 95/100. Il plafond destinato al suddetto requisito è di Euro 1000,00.
- a coloro i quali abbiano superato nell'anno di riferimento, il numero di esami in regola con il corso di studi universitari intrapreso, ed ottenuto negli stessi una media di 25/30. Il plafond destinato al suddetto requisito è di Euro 1000,00.
- a coloro i quali abbiano conseguito, nei tempi previsti dal corso di studi universitari intrapreso, la Laurea con una votazione pari o superiore a 105/110. Il plafond destinato al suddetto requisito è di Euro 1000,00.

I valori su indicati, in caso di presenza di più candidati meritevoli, saranno ripartiti in parti uguali nell'ambito delle singole categorie.

Le Borse di studio per gli Universitari o per gli studenti di Scuola Media Superiore, saranno assegnate alla chiusura dell'anno di studi nel mese di Settembre, a fronte della presentazione della documentazione attestante il raggiungimento dei requisiti su descritti entro il mese di luglio di ogni anno.

La valutazione dei meriti di cui sopra è rimessa alla Direzione Aziendale che darà comunicazione dell'assegnazione delle borse attraverso la bacheca aziendale previa informativa alla RSU.

Resta inteso che, il primo anno scolastico/accademico di riferimento per la corresponsione delle Borse di Studio sarà l'anno 2014-2015 – Settembre/luglio.

Le parti si danno atto che le borse di studio non sono cumulabili tra loro per l'anno di riferimento.

- **Asilo nido:** ogni Società firmataria del presente Accordo erogherà fino ad un massimo di Euro 2.000,00 all'anno, per il concorso alle spese dell'asilo nido sostenute dai lavoratori. Tale importo è da ripartirsi in parti uguali in caso di più domande a valere sullo stesso anno e costituirà il contributo spettante per ogni singolo lavoratore. Tale contributo, il cui valore unitario non potrà essere superiore ad Euro 1000,00, verrà corrisposto con le seguenti modalità:

B) FMA o IP. Quanto al secondo indicatore ogni singola società potrà scegliere tra 2 indicatori: il fatturato medio per addetto (FMA) oppure l'incremento di produzione media per addetto (IP).

Nella scelta degli obiettivi le parti si sono ispirate ai seguenti principi:

- Individuazione di fattori chiari e definiti;
- Definizione dell'unità di tempo per la rilevazione;
- Determinazione di obiettivi raggiungibili;
- Semplicità di verifica dell'andamento e dei risultati;
- Notorietà dei valori del Premio di risultato conseguibile (da "0" a "x");
- Impossibilità di determinare a priori l'ammontare del Premio di maturazione.

La determinazione e i valori del premio di risultato rispetto agli obiettivi sono meglio di seguito specificati:

A) ——— Qualità del Lavoro: Euro 600,00 (importo lordo)

B)

Fatturato medio per addetto (FMA): si riferisce al fatturato medio per addetto relativamente al materiale commercializzato al netto degli oneri di trasporto, imballaggio, premi assicurativi e diritti doganali. Tale dato è rinvenibile a partire dal Bilancio d'esercizio

Incremento produzione media per addetto (IP): m³ utili estratti in cava o m² prodotti in segheria e/o laboratorio.

Specifiche: quanto ai m³ estratti in cava, gli stessi sono rinvenibili nella perizia giurata presentata annualmente ai sensi dell'art. 15 della Legge n.17/2004. Quanto ai m² prodotti in segheria/laboratorio, si terrà conto dei rapporti di produzione redatti con le modalità già in essere nelle singole Aziende.

Per ciò che concerne l'indicatore B) i valori del Premio risultato rispetto agli obiettivi sono specificati nelle seguenti tabelle e gli importi sono da considerarsi al lordo delle ritenute di Legge.

Ciascun indicatore concorre in forma autonoma e con peso differente alla determinazione del valore economico del Premio di Risultato che risulta dalla somma dei risultati di cui agli indicatori A+B

Ai fini del calcolo del Fatturato medio per addetto, dell'IP o FMA medio per addetto, andranno considerati tutti i lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato o determinato (in proporzione alla prestazione lavorativa effettuata nell'anno) alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Le Società firmatarie comunicheranno entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo alle rappresentanze sindacali in azienda o per il tramite di Unindustria alle OO.SS territoriali, la scelta dell'indicatore B), valida per tutto il triennio di vigenza del presente Accordo e i risultati prodotti dallo stesso indicatore nell'anno 2013.

Eventuali modifiche in merito alla scelta dell'indicatore B), nell'arco di vigenza dell'accordo, dovranno essere oggetto di esame congiunto con la RSU assistite dalle Segreterie Territoriali, o, per le Aziende prive di rappresentanza sindacale, per il tramite di Unindustria, con sole Organizzazioni Sindacali Territoriali.

Il premio di risultato sarà erogato con le competenze del mese di Luglio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i risultati (es. prima erogazione luglio 2015, risultati dell'anno solare 2014) a tutti i lavoratori in forza al momento dell'erogazione ed a condizione che abbiano prestato attività lavorativa per almeno 6 mesi nell'anno a cui il premio si riferisce e comunque in proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando la prestazione lavorativa pari o superiore a quindici giorni come mese intero. Ai lavoratori part time la misura del PDR sarà proporzionalmente ridotta rispetto all'orario contrattuale pattuito.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno, la Società riconoscerà il valore dell'indicatore A) qualità del lavoro, a condizione che il lavoratore abbia prestato attività lavorativa, nell'anno di riferimento del premio, per almeno 6 mesi, fatte salve le condizioni di cui al successivo paragrafo 6.1.

6.1. Decurtazione del premio

Il premio di risultato ai singoli lavoratori sarà inoltre collegato al contributo apportato dagli stessi, avendo soprattutto come obiettivo comune delle parti quello di aumentare l'assiduità lavorativa. Pertanto il Premio di Risultato teorico verrà ridotto del 50% per i dipendenti che

7. Conclusioni

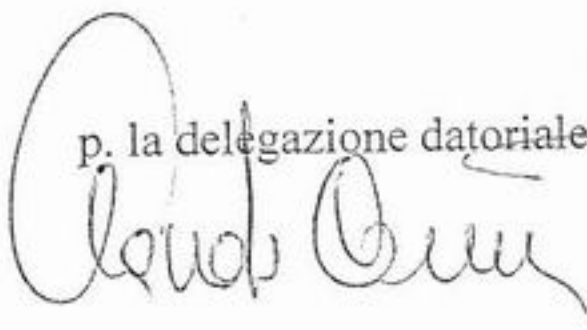
Le parti convengono che con la sottoscrizione del presente Accordo Interaziendale è stata assolta la contrattazione di secondo livello nei termini e nelle modalità previste dagli Accordi Interconfederali vigenti e pertanto si danno esplicitamente atto che si intendono esaurite tutte le richieste economiche normative di carattere collettivo avanzate o che possono essere applicate ad istituti disciplinati dal presente Accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Unindustria - Confindustria Roma



p. la delegazione datoriale



p. Fillea CGIL, Filca CISL, Feneal UIL



p. le Rappresentanze Aziendali



VERBALE DI ACCORDO

Addì 7 luglio 2014, in Roma

TRA

Le Società del bacino estrattivo di Tivoli – Guidonia di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo, rappresentate dalla delegazione trattante dai Sigg.ri Claudia Conversi, Carla Mariotti e Rocco Di Capua.

E

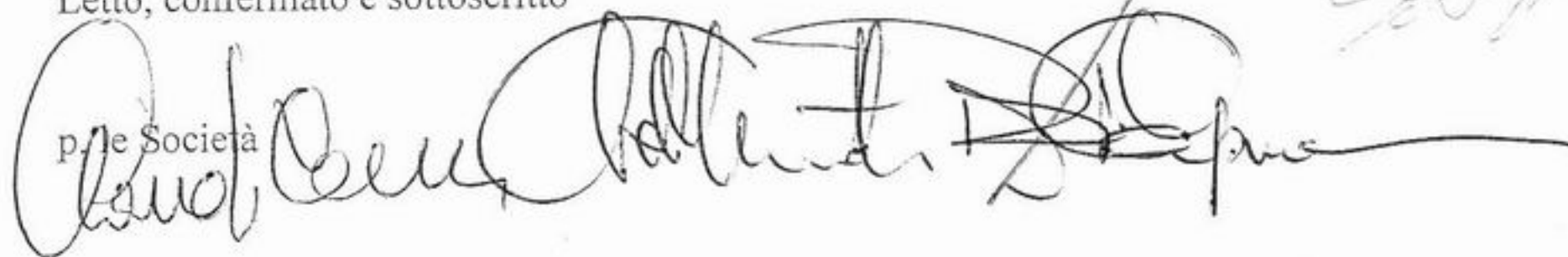
La FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL, unitamente alle Rappresentanze aziendali delle citate aziende.

Le parti concordano, a decorrere dal 1° luglio 2014 e per la durata di 3(tre) anni dalla sottoscrizione del presente Accordo, di rimborsare, ai lavoratori che ne facciano richiesta, l'abbonamento del trasporto pubblico locale, o di corrispondere l'indennizzo sostitutivo, pari ad Euro 2,60 lorde giornaliere, da erogarsi esclusivamente nei giorni di effettiva presenza in servizio.

Le parti concordano che la presente pattuizione sul servizio "trasporti" sostituisce integralmente quanto già pattuito negli Accordi del 15 settembre 2004 e del 18 aprile 2008. Pertanto, per il periodo di vigenza del presente Accordo non verranno formulate ulteriori richieste.

Letto, confermato e sottoscritto

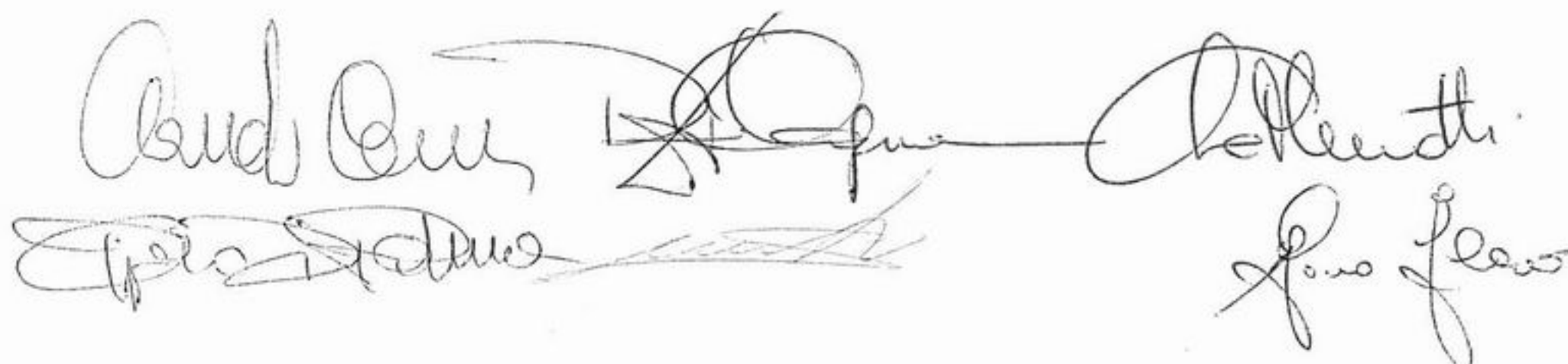
p. le Società



p. La FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL



p. le rappresentanze aziendali



VERBALE DI ACCORDO

Addì 7 luglio 2014, in Roma

TRA

L Le Società del bacino estrattivo di Tivoli – Guidonia di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo, rappresentate dalla delegazione trattante dai Sigg.ri Claudia Conversi, Carla Mariotti, Aldo Filosa e Rocco Di Capua.

E

La FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL, unitamente alle Rappresentanze aziendali delle citate aziende.

Con riferimento all'Accordo Interaziendale sottoscritto in data odierna e a valere per gli anni 2014-2015-2016, le Società confermano, a copertura di ogni e qualsiasi richiesta economica relativa all'anno 2013, l'erogazione una-tantum di Euro 500,00 (importo lordo), da erogarsi

 entro il mese di luglio con le competenze del mese di Luglio 2014.

Letto, confermato e sottoscritto

p. le Società

p. La FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL

p. le rappresentanze aziendali